

IX.

**Ancora del disastro ferroviario di Grassano.**

**Della competenza in diritto transitorio.**

(Cassazione penale, II<sup>a</sup> Sezione, 28 gennaio 1893).

Il 20 ottobre 1888, sulla linea Napoli-Metaponto, presso la stazione di Grassano, per uno dei più gravi disastri ferroviari, che siansi mai verificati, rimanevano uccise venti persone e ferite quarantotto.

Furono imputati del disastro, come autori di omicidii e ferimenti per negligenza ed imprudenza, il guardiano ferroviario Morea Gaetano ed il macchinista Brambilla Giuseppe e, come civilmente responsabile, il Direttore generale della Società italiana ferroviaria (Rete Mediterranea) comm. Massa Mattia.

La Sezione d'accusa di Potenza, con sentenza 23 gennaio 1890, rinviò il giudizio al Tribunale di Matera, dove il dibattimento si cominciò nel luglio 1890, ma fu differito nella udienza 26 luglio, perchè il telegrafista ferroviario Opromolla Raffaele fu sottoposto a processo per falsa testimonianza, per la quale imputazione con ordinanza 28 settembre fu egli pure rinviato al giudizio del Tribunale.

Con sentenza 13 dicembre 1890 la Corte d'appello di Potenza, per *motivi di suspicione* (!) contro il Tribunale di Matera, rinviò la causa pel disastro di Grassano dinanzi al Tribunale di Potenza.

Nell'ottobre 1891 si cominciò il dibattimento presso il Tribunale di Potenza, che nel 21 novembre 1891 pronunciò sentenza di condanna contro il guardiano Morea per omicidii e ferimenti causati dalla sua negligenza, ritenendo civilmente responsabile dei danni il comm. Massa e condannò il telegrafista Opromolla per falsa testimonianza, assolvendo il macchinista Brambilla per non provata reità.

Contro questa sentenza appellarono i condannati e contro l'assoluzione del macchinista appellò il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza.

Ma frattanto la difesa del Direttore generale della Rete Mediterranea, comm. Massa, e del guardiano Morea domandò, che la decisione in appello fosse rinviata ad altra Corte, per *suspicione* (!!)

contro i magistrati componenti la Corte d'appello di Potenza adducendo, che in questa città l'opinione pubblica, l'ambiente erasi dimostrato contrario alla Società ferroviaria ed agli imputati ritenuti responsabili del disastro! Quasichè non fosse ufficio e vanto della nostra magistratura il giudicare solo secondo giustizia, al disopra e all'infuori delle correnti della pubblica opinione!!

Ma la Corte di cassazione, per *suspicione* contro la Corte d'appello di Potenza, rinviò la decisione della causa alla Corte d'appello di Bologna!

Dinanzi alla Corte di Bologna le Parti civili, anzitutto perchè ritenevano e ritengono fondatissima in diritto la loro eccezione, ma anche per usare dell'unico mezzo legale di protesta, che nelle aule giudiziarie fosse loro consentito contro tale provvedimento, che è senza precedenti negli annali giudiziari del nostro paese e che dimostra da solo tutta l'anormalità eccezionale di questa causa disgraziata (due volte tolta per suspicione ai suoi giudici naturali!) chiesero in via pregiudiziale, che la Corte di Bologna dichiarasse la propria incompetenza, perchè l'omicidio causato per disastro ferroviario dalla negligenza dei guardiani è, secondo il nuovo Codice penale, un reato speciale (art. 314-329) contro la pubblica incolumità, distinto da ogni altro omicidio involontario senza comune pericolo (art. 371) ed è per l'art. 9° del Codice di procedura, modificato col R. decreto 1° dicembre 1889, di competenza della Corte d'assise.

La Corte d'appello di Bologna respinse codesta eccezione colla sentenza 18 luglio 1892, contro la quale noi ricorriamo presso questa Corte suprema, discutendo ancora una questione di diritto transitorio dopo oltre tre anni dall'attuazione del nuovo Codice penale, sol perchè sul disastro ferroviario di Grassano la parola ultima della giustizia italiana non è ancora detta, dopo più che quattro anni dal fatto compiuto!! Il quale ritardo, ignoto agli altri paesi civili, riesce però di tutto vantaggio alla Società ferroviaria, chiamata come civilmente responsabile dei danni enormi cagionati a settanta famiglie, perchè ora l'impressione della pubblica coscienza si è molto sbiadita e se ne ridesta quindi meno energico il senso di reazione contro la possibile impunità di questi ormai troppo frequenti attentati alla pubblica incolumità.

Se il disastro di Grassano fosse avvenuto dopo il 1° gennaio 1890 sotto l'impero del nuovo Codice penale, nessun dubbio (come ha giudicato questa Corte suprema per altri disastri ferroviari e per quello del tram elettrico di Fiesole) che il giudizio dovrebbe farsi alla Corte d'assise.

Ma il disastro di Grassano avvenne nel 1888, sotto l'impero del Codice penale abrogato, che contemplava questi fatti soltanto come ipotesi di omicidio colposo qualificato, a cui l'art. 557 comminava, per quanto grave fosse il disastro, una pena correzionale, di competenza del Tribunale.

Aggiungasi, che per il disastro di Grassano al 1° gennaio 1890 non solo non erano cominciati i dibattimenti, nemmeno in prima istanza, giacchè allora per l'articolo 45 delle disposizioni transitorie la competenza sarebbe continuata secondo la legge anteriore; ma al 1° gennaio 1890 non era stata nemmeno pronunciata la sentenza di rinvio a giudizio, perchè la sentenza della sezione d'accusa è del 23 gennaio 1890.

Aggiungasi poi, che, siccome per l'articolo 9° del Codice di procedura penale la competenza è regolata o per il titolo del reato (nn. 1-2-3-4) o per la quantità della pena stabilita dalla legge, l'omicidio per disastro ferroviario (articolo 314) causato da persona incaricata del servizio (articolo 329) è di competenza della Corte di assise per la quantità della pena.

Aggiungasi infine, che per il disastro di Grassano, secondo l'articolo 2° del Codice penale, sarebbe applicabile la pena meno grave, stabilita dal Codice penale abrogato, sotto l'impero del quale avvenne il dramma sanguinoso.

Di qui la questione, già presentatasi e in due modi opposti a più riprese da questa Suprema Corte decisa: se, per determinare la competenza a giudicare di un reato commesso prima del 1° gennaio 1890 e punibile colla sanzione più mite del Codice penale allora vigente, il criterio della pena stabilito dall'articolo 9° del modificato Codice di procedura debba essere quello del Codice penale vigente o quello del Codice penale abrogato.

La soluzione che, secondo i generali e più saldi principî del diritto, si presenta logicamente spontanea per codesta questione, si è che la competenza, attenendosi alle leggi di rito, le quali sono d'ordine pubblico preminente e si applicano senza eccezione sin dal loro primo momento, e, come disse questa Corte suprema (sentenza 24 marzo 1890, relatore Melani) « si impossessano degli atti « nello stato in cui si trovano », debba naturalmente regolarsi secondo le leggi nuove, salvo, nell'applicazione della pena o delle altre disposizioni di legge, a tener conto dell'eccezione stabilita dall'articolo 2° del Codice penale nuovo.

Ed infatti le prime sentenze, che su questa questione ebbe a pronunciare la Corte suprema, furono appunto in questo senso. Così la sentenza del 24 gennaio 1890 (*Cassazione unica*, I, 219);

quella del 24 marzo 1890 (*Cassazione unica*, I, 271); quelle del 31 marzo 1890, 4 giugno 1890 (*Rivista penale*, XXXII, 242), 16 dicembre 1890 (*Cassazione unica*, II, 146), ecc.

Senonchè altre sentenze della stessa Corte, a cominciare da quella del 2 giugno 1890 (*Foro italiano*, II, 282), adottando un argomento proposto dall'onorevole sostituto procuratore generale Fiocca, hanno stabilita una massima contraria, per il seguente ragionamento:

« La competenza per i delitti dal n. 1 al n. 4 dell'articolo 9° « del Codice di procedura penale (modificato dal decreto 1° dicembre « 1889) e per le contravvenzioni specificate dal Codice penale, « è determinata dal titolo del reato, senza alcun riguardo alla « pena.

« Per ogni altro delitto e per le contravvenzioni prevedute da « leggi speciali la competenza è determinata, per il n. 5 dell'art. 9° « della procedura penale, secondo la pena stabilita dalla legge ».

Ora tutta la questione, si dice, sta nel vedere di quale legge intenda parlare l'articolo 9°, n. 5.

Evidentemente per legge s'intende anzitutto il Codice penale vigente ed anche le leggi speciali vigenti, che abbiano sanzioni penali.

Ma oltre ciò, per legge, si dice, deve intendere anche il Codice penale abrogato, quando, per l'articolo 2° del Codice penale vigente, quello debba essere applicato nel caso concreto, perchè comminante una pena più mite.

E cioè, quando la competenza deve essere determinata dalla quantità della pena stabilita dalla legge, si dice che « il legislatore ha « preso di mira non la pena ideale stabilita dalla legge nuova; « ma quella effettivamente applicabile nel confronto tra la nuova e « la legge antica in base all'articolo 2° del Codice penale; essendo « assurdo, come ben disse questa Suprema Corte nella sentenza « 2 giugno 1890, che la competenza si debba regolare con una legge « che non s'applica » (Sentenza 1° marzo 1891, *Cassazione unica*, II, 374).

Questa argomentazione, secondo noi, è contraria ai principî generali del diritto, più costantemente accettati — costituisce una evidente petizione di principio — ed è contraria alle leggi vigenti.

I. È contraria ai principî generali del diritto, secondo i quali oramai è inutile accumulare numerose e facili citazioni di autori per dimostrare, che le nuove leggi di procedura, come dice il Berner, riassumendo la dottrina germanica, « s'applicano di regola per tutti i reati non ancora giudicati ed anche per quelli commessi

precedentemente » (1), poichè, dice il Carrara, « la regola è che le « leggi di forma e di procedura sono di natura loro retroattive » (2).

Tanto che, come rileva il Garraud, i soli autori, che avessero fatte delle riserve contro questa dottrina, Chauveau e Hélie nelle prime edizioni della loro celebre *Teoria del Codice penale* (§ 55), hanno poi nelle più recenti edizioni « emessi tali dubbi sull'esattezza della loro prima dottrina, che equivalgono all'abbandono « di essa » (3).

La sola eccezione ammissibile a questa regola della retroattività delle leggi di rito, può essere quella già accennata dagli stessi Chauveau e Hélie e da altri, svolta dal Gabba ed ammessa anche da Borsani e Casorati, e cioè di una legge eccezionale di procedura, che sopprima o diminuisca le garanzie di difesa, riconosciute nei Codici e nei Tribunali ordinari (4).

E la legge transitoria del 30 novembre 1865 (art. 2-3) per l'attuazione del Codice di procedura penale sancì questo principio che fu nuovamente stabilito negli art. 44 e 45 del decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale.

Infatti questi due articoli, per i reati commessi prima del 1° gennaio 1890, fanno due ipotesi, da cui una terza è implicitamente contenuta:

O per questi reati si cominciarono già i dibattimenti, oppure la causa è pendente in grado di opposizione o di appello — e allora, per ragioni di economia, la competenza continua ad essere regolata colla legge anteriore (art. 45);

Oppure, non si cominciarono ancora i dibattimenti, ma fu già rilasciato decreto di citazione o pronunciata sentenza di rinvio al giudizio — e allora la competenza si regola secondo il Codice di procedura modificato col decreto 1° dicembre 1889 (art. 44);

E quindi (terza ipotesi, che è quella della causa presente), a molto maggior ragione dovrà regolarsi la competenza secondo il nuovo Codice di procedura, quando al 1° gennaio 1890 non solo non erano cominciati i dibattimenti, ma non era nemmeno pronunciata la sentenza di rinvio — giacchè la sentenza della Sezione d'accusa per il giudizio sul disastro di Grassano è del 23 gennaio 1890.

(1) BERNER, *Diritto penale*, trad. ital., Milano, 1887, § 148.

(2) CARRARA, *Programma*, ult. ediz., § 772.

(3) GARRAUD, *Droit pénal français*, Paris, 1888, I, 194.

(4) GABBA, *Retroattività delle leggi*, Torino, 1884, II, app. — BORSANI e CASORATI, *Cod. di proc. pen.*, § 373.

Sicchè giustamente diceva questa Corte suprema (sentenza 7 marzo 1890, ricorrente Sabella, *Rivista penale*, XXXII, 36) e ripeté nella sentenza 4 giugno 1890 (*ibidem*, 242):

« Per l'art. 45 del decreto legislativo 1° dicembre 1889 è so-  
« lamente nei dibattimenti penali già cominciati e nelle cause pen-  
« denti in grado d'opposizione o d'appello al 1° gennaio 1890, che  
« la competenza è regolata secondo la legge anteriore: onde la  
« conseguenza che in tutti gli altri casi la competenza è regolata  
« dalla nuova legge ».

E questa Corte suprema, anche nella sentenza del 16 dicembre 1890 ricorrente Corvascio, per reati di associazione di malfattori commessi dal 1885 al 1889, rettamente giudicava, che « siccome la istruzione del lungo e poderoso processo ebbe termine nel giugno 1890, così le norme a seguire per la competenza sono quelle entrate in vigore nel 1° gennaio 1890 ».

Ond'è, che non si comprende come invece dalla circostanza, che al 1° gennaio 1890 per il disastro di Grassano non erano cominciati i dibattimenti e non vi era sentenza di rinvio, la Corte di Bologna abbia voluto trarre un argomento contro di noi!

Essa dice infatti nella denunciata sentenza: che « gli art. 44 « e 45 delle disposizioni transitorie riguardano i casi in cui al 1° gennaio 1890 si fosse già rilasciato decreto di istruzione, ecc. Invece « al principio dell'anno 1890 il processo contro Morea e Brambilla « era tuttavia in corso di istruzione ».

Ma, tanto più, dunque, per questo processo, non è dubitabile, che la competenza deve regolarsi secondo le leggi nuove se l'art. 44 dice, che ciò si dovrebbe fare quand'anche si fosse pronunciata la sentenza di rinvio, purchè non cominciati i dibattimenti!

Quando adunque, per un ragionamento o per un altro (di cui vedremo or ora il valore intrinseco) voi giungete a regolare la competenza non secondo il Codice di procedura penale ed il Codice penale ora vigenti, ma secondo quelli abrogati; è evidente, è innegabile, che voi violate quella regola di diritto, che la dottrina e la legislazione hanno costantemente accettata.

II. E quel ragionamento, arriva ad offendere questa norma costante del diritto, costituendo una evidente petizione di principio.

Infatti nel procedimento penale ci sono due momenti essenzialmente separati tra di loro, per ragione di tempo e per ragione di principio:

1° la competenza del giudice;

2° il giudizio che darà il giudice competente.

E l'ordine di precedenza di questi due momenti essenziali non

può essere invertito, perchè, quando si tratta di giudicare l'autore di un reato, prima e anzitutto bisogna stabilire chi è il giudice competente a giudicarlo: poi si vedrà quale giudizio potrà o dovrà pronunciare, quale legge dovrà applicare questo giudice, la cui competenza è già legalmente radicata.

Disse giustamente questa Corte suprema, anche nella sentenza 31 marzo 1890 (*Foro Italiano*, II, 178) che « sono due ordini di precetti legislativi distinti quello che regola la competenza e quello che regola l'applicazione della pena ».

E per determinare questa competenza voi non potete anticipare il giudizio più o meno prevedibile, che il giudice di merito darà e riferirvi a questa piuttosto che a quella disposizione di legge, ch'egli più o meno prevedibilmente applicherà al caso.

Sarebbe egualmente assurdo che, per l'inverso, a determinare la legalità del giudizio nel suo contenuto, si ricorresse alla competenza del giudice e si dicesse, per esempio: il giudizio è errato, ma il giudice era competente, dunque il giudizio è legale.

No: prima e all'infuori di ogni altra ricerca bisogna stabilire la competenza del giudice e per fare questo, evidentemente, bisogna ricorrere alle leggi vigenti, le sole che abbiano esistenza legale.

Il Codice penale del 1859, come le parti modificate del Codice di procedura del 1865 (articoli 9, 10, 11) sono leggi morte, perchè legalmente abrogate, massime per ciò, che riguarda la competenza.

E soltanto il Codice penale nuovo ed il Codice di procedura modificato possono essere invocati nel primo momento del procedimento penale, cioè nel determinare la competenza, indipendentemente da quello, che potrà e dovrà poi essere il giudizio, che sarà pronunciato dal giudice competente.

Se poi, per eccezione, secondo l'art. 2° del Codice penale vigente, il giudice competente (cioè il giudice che colle leggi vigenti si è già determinata la competenza) dovrà risuscitare ed applicare una disposizione del Codice penale morto od abrogato, questa è una eccezione, che non può sopprimere la regola e che soprattutto non ha nulla a che fare col primo momento (la competenza), influendo solo sul secondo momento (il giudizio).

Tanto è vero, che c'è un'ultima domanda da fare: e chi deve giudicare qual legge sia applicabile ad un dato caso?

Va bene che spesso, anche un giudice non competente, cioè non investito legalmente della decisione della causa, possa a priori dire quale fra il Codice abrogato e il Codice vigente egli ritenga applicabile ad un reato.

Ma e chi non sa invece, che molte volte riesce difficilissimo ed è molto discutibile il decidere quale fra il Codice abrogato e quello nuovo sia il più mite, massime quando si tratti non della sola qualità e misura della pena, ma anche degli elementi costitutivi del reato, delle condizioni per l'esercizio dell'azione penale, per la prescrizione, ecc.?

Ne è una prova la stessa sentenza di questa Corte suprema, 30 marzo 1892, conflitto in causa Riccio (*Cassazione Unica*, III, 578), nella quale appunto si stabilisce che fra il Tribunale e la Corte d'appello di Napoli ci fu discrepanza nel determinare, se per quel caso (di furto qualificato pel valore e pel mezzo) fosse più mite il Codice abrogato o il Codice vigente!!

Tanto è vero, che non si può, a priori, per un nuovo genere di giudizio di delibazione dire quale sia la legge applicabile e su questo giudizio di deliberazione fondare nientemeno, che le regole della competenza!

È ovvio, che chi deve, chi può legalmente giudicare quale sia realmente la legge applicabile non può essere che il giudice, di cui sia stabilita la competenza e che, per questa sua competenza, può legalmente compiere il dibattimento e così rilevare le circostanze oggettive e soggettive del reato e decidere quale fra il Codice abrogato ed il nuovo sia da applicarsi.

Talchè non vale l'argomento messo innanzi dalla Corte di Bologna nella denunciata sentenza, quando dice, che « gl'imputati erano chiamati tassativamente a rispondere di delitto, che, tanto pel Codice cessato (articoli 554-556), quanto pel presente (articoli 371, 372) forma parte della classe dei reati contro le persone, mentre non è cenno nel capo d'imputazione, nè nella sentenza di rinvio della responsabilità per delitti contro l'incolumità pubblica secondo gli articoli 314-329 del nuovo Codice ».

Giacchè è stato tante volte deciso da questa Corte suprema che, ritenuta l'identità dei fatti addebitati, può il giudice di merito dare a questi fatti una diversa e più esatta definizione legale applicando un diverso articolo di legge.

Nè di più vale l'altro argomento della Corte di Bologna, che agl'imputati del disastro di Grassano « non venne mai fatto addebito della circostanza aggravante dell'art. 329 del Codice penale vigente, ma che non esisteva per quello cessato ».

Con questo infatti si ricade nella solita petizione di principio, per cui si vuol emettere un anticipato giudizio di delibazione sul merito della causa, come base dei criteri per regolare la competenza, mentre, ripetiamo, prima dovete stabilire la competenza e poi potete discutere sul merito.

La sentenza 18 luglio 1892 della Corte di Bologna, per rispondere a questa nostra osservazione, aggiunge che « l'argomento, « che non si può *a priori* giudicare quali saranno le disposizioni « più favorevoli da applicarsi, potrà valere in alcuni casi, non certamente nell'attuale ».

Vale a dire che questa massima di Cassazione, dovrebbe valere solo quando sia facile stabilire *a priori* qual'è la legge applicabile!

E dovrebbe valere la massima contraria, cioè, quando sia difficile o discutibile lo stabilire quale sia la legge da applicarsi!

Ma, oltre questa assurda conseguenza, siamo ancor al *sicut erat*: anche nei casi facili chi legalmente può dire, chi legalmente può giudicare, se sia applicabile il Codice abrogato? Evidentemente lo può legalmente dire il solo giudice competente, il solo giudice di cui la competenza non sia eccepita nè contestata!

Ora voi date per dimostrato quello, che dovete dimostrare, perchè, appunto, noi diciamo, che voi non siete i nostri giudici competenti e quindi ogni giudizio sul merito della causa, sulla legge da applicarsi, ecc., vi è legalmente interdetto finchè la vostra competenza non sia certamente stabilita.

A questa eccezione non si può rispondere, che voi siete competente perchè voi giudicate, che nel caso attuale sia applicabile questo Codice piuttosto che quello! Ma voi non avete potestà di dare questo giudizio come giudici, se prima non sia accertata, incontestata e incontestabile la vostra competenza a giudicare.

Ecco dunque come il ragionamento per cui si dice, che la competenza deve regolarsi secondo la legge realmente applicabile al caso, è una evidente petizione di principio, perchè confonde i due momenti essenzialmente diversi del procedimento penale e perchè dà per dimostrato ciò, che deve dimostrarsi — dà per incontestato ciò, che invece è contestato colla eccezione di incompetenza.

La competenza insomma, deve stabilirsi *ex se*, prima di anticipare qualsiasi giudizio circa ai risultati del dibattimento, circa alle leggi applicabili al caso e via dicendo; e per stabilire la competenza, senza invadere e sconvolgere il secondo momento del procedimento penale, provvedono ed imperano appunto le leggi vigenti, il Codice penale nuovo ed il Codice di procedura modificato.

III. Ed ecco perchè infine quel ragionamento (che la competenza deve regolarsi secondo la pena stabilita dalla legge real-

mente applicabile al caso) non solo offende un'incontestata norma generale di diritto — non solo costituisce un'evidente, insostenibile, petizione di principio — ma è anche contrario alle disposizioni delle leggi vigenti.

Quella distinzione, per cui si dice, che secondo l'articolo 9° del Codice di procedura modificato, la competenza si regola sopra due criterii — il titolo del reato e la quantità della pena — non basta ad evitare la violazione della lettera e dello spirito delle leggi penali nuove.

È certo, che se si trattasse, per esempio, di un delitto, che per il suo titolo fosse di competenza delle Assise secondo i nn. 1 a 4 dell'art. 9° di procedura penale, quand'anche tale delitto fosse avvenuto prima del 1° gennaio 1890 e per i Codici abrogati fosse invece di competenza dei Tribunali, quando si dovesse giudicare dopo il 1° gennaio 1890, la competenza sarebbe indubbiamente regolata secondo la legge nuova. Perchè in tal caso, il solo titolo del reato è regola di competenza.

Eppure anche in questo caso potrebbe darsi, che poi, al giudizio di merito, il giudice dovesse applicare la pena più mite del Codice abrogato!

Ed anche allora, dunque, la competenza si potrebbe dire regolata secondo una legge non effettivamente applicabile al caso. Mentre è facile vedere, che l'argomento « essere assurdo regolare la competenza secondo una legge, che non si applica » è insussistente, perchè, anche adottando la massima da noi invocata e prima adottata da questa Corte suprema, non è vero, che la competenza si regoli secondo una legge non applicabile.

La competenza è regolata non dal Codice penale, ma dal Codice di procedura penale. Ora, quando voi decidete sulla competenza a giudicare dei disastri ferroviari, voi applicate l'articolo 9°, n. 5 del Codice di procedura penale e regolate quindi la competenza secondo la sola legge procedurale vigente e che voi applicate.

Quando poi il giudice competente deciderà in merito sulla pena da applicarsi, allora egli si regolerà secondo il Codice penale ed anche allora applicherà il Codice penale vigente (art. 2°) insieme a quello abrogato.

Ma poi, come manifestazione e sanzione della nuova volontà del legislatore riguardo alla competenza, tanto il criterio del titolo del reato, quanto quello della quantità della pena si equivalgono.

Il legislatore, che fa un nuovo Codice penale e che modifica il Codice di procedura, può variare la competenza dei giudici sia aggiungendo o togliendo alla cognizione dei pretori, Tribunali e

Assise uno o più titoli di reato, sia modificando la quantità della pena, irrogabile dai pretori, dai Tribunali o dalle Assise.

Nell'un caso come nell'altro, la realtà è che il legislatore ha voluto cambiare la competenza; la realtà è che, nel caso nostro, il legislatore ha voluto, che, per le cause non ancora cominciate al 1° gennaio 1890, il giudizio degli omicidii per disastro ferroviario fosse di competenza delle Assise e non più dei Tribunali. Tanto più, nel caso nostro, in cui appunto il legislatore non solo ha cambiato per questi fatti la quantità della pena, ma anche il titolo del reato, facendone non più un'ipotesi di omicidio colposo qualificato (reato contro le persone), ma bensì un delitto speciale contro la pubblica incolumità.

E tanto più, ancora, che il legislatore ha pure modificato il Codice di procedura coll'abrogazione dell'antico art. 440 e (come disse questa Corte suprema nella sentenza 31 marzo 1890) « nella « modificazione fatta all'art. 12 del Codice di procedura ha espressa-  
« mente stabilito che, per determinare la competenza, non si tiene  
« conto di nessuna circostanza per la quale, senza che sia mutato il  
« titolo del reato, possa essere diminuita la pena stabilita dalla legge,  
« tranne si tratti di diminuzione per ragione di età ». Ora è evidente, che la circostanza della « non retroattività della legge penale più grave », stabilita dall'art. 2° del vigente Codice penale, non può nemmeno essere invocata per determinare la competenza.

E si comprende, annoverati i disastri ferroviari fra i reati contro la pubblica incolumità, come il legislatore ne affidasse ai giudici popolari il giudizio, perchè quei fatti troppo direttamente ed universalmente interessano ogni classe di cittadini ed hanno perciò un'importanza direttamente sociale, ben più che gli omicidii colposi commessi contro questo o quell'individuo isolato.

In ferrovia siamo tutti, o quasi, obbligati a viaggiare più volte ogni anno: ed è certo per la universale emozione destata dai disastri ferroviari, che il legislatore ha voluto colle nuove leggi penali affidarne il giudizio alla Corte d'assise.

Il ragionamento quindi, per il quale, in vista della possibile applicazione di una pena più mite, si volesse sottrarre il giudizio sul disastro di Grassano alla Corte d'assise, cui l'affidava l'evidente, innegabile nuova volontà del legislatore, riesce anche per questo riguardo in aperta contraddizione colle disposizioni della vigente legislazione penale.

Per queste ragioni, dettate a noi dalla più profonda convinzione di giuristi e di cittadini, noi confidiamo, che questa Corte suprema vorrà dare alla presente controversia la decisione più conforme alle

norme generali del diritto ed alle disposizioni della legge, che già essa aveva adottato in altre sue sentenze.

#### SI CONCLUDE

piaccia alla Corte di cassazione accogliere il presente ricorso e rinviare ai suoi giudici naturali di Corte d'assise, la decisione della causa per il disastro di Grassano.

---

Inutile dire che dopo la coraggiosa ed onesta sentenza del Tribunale di Potenza, la causa del disastro di Grassano dovette soccombere alle forze occulte dell'avversario strapotente, la Società ferroviaria. Più volte sottratta ai suoi giudici naturali (*per suspicione contro i magistrati !!*) a Bologna il P. M. e il consigliere relatore non fecero che uno sfogo irruento contro il Tribunale di Potenza che aveva osato condannare la Società ferroviaria..... tanto che io, sdegnosamente protestando, lasciai la toga e non volli partecipare alla discussione.

In Cassazione continuò lo stesso malaugurato influsso e la impunità pel disastro di Grassano (che mi fu confessato a quattro occhi essere imposta dalla « ragione di Stato » di non provocare il fallimento della Rete Mediterranea con l'obbligo di pagare qualche milione di indennizzo) è stata certamente una macchia per la magistratura italiana.

---